

N. R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, nella persona del Giudice , ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento introdotto dai sigg.ri:

difesi dall'Avv. Luca Chiminazzo;

nei confronti del Ministero dell'Interno, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato; con l'intervento del Pubblico Ministero.

I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza da da genitori italiani, il quale è emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano.

Il Ministero resistente si costituisce non opponendosi all'accoglimento della domanda, ma formula l'eccezione di improcedibilità della stessa, chiedendo la compensazione delle spese, eccezione, per altro non reiterata in sede di conclusioni, che, essendo sprovvista di motivazione, deve essere rigettata.

La linea di discendenza viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.

La circostanza è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure *ratione temporis* - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo; in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.



Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma alla applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere vagliata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.

Ebbene, i ricorrenti hanno dato prova di aver presentato presso il Consolato di Italia a San Paolo, territorialmente competente per la propria residenza, formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana; essi, inoltre, hanno dato contezza delle liste di attesa relative alle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso detta rappresentanza diplomatica: ne emerge che i tempi per l'evasione delle pratiche sono lunghi ed incerti.

Anche indipendentemente dalle previsioni normative sopra richiamate, si può affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dei richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.

Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.

p.q.m.

il tribunale, definitivamente pronunciando,

- Dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani.
- Ordina al Ministero dell'Interno, e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.

Così deciso in Roma il 30/01/2023

